

CONTRATTO

per la fornitura di n. 4 unità di riscaldamento/raffreddamento senza acqua comprensiva di accessori e di materiale consumabile monouso da destinare all'U.O.C. di Cardiochirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

CIG B08E8CDEC7, ID procedura Sintel 179972026

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 825 del 16/05/2024, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

Spectrum Medical Europe S.r.l., con sede legale in Mirandola (MO), Via di Mezzo n. 23, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Modena (MO) al n. 03892630363, REA 426405, C.F. e P.IVA 03892630363, in persona del Sig. Lorenzo Ghidoni, nato a Novellara (RE), il 06/12/1968, C.F. GHDLNZ68T06F9600, residente in Mirandola (MO), Via E. Romagna n. 32; nella sua qualità di Consigliere C.d.A. e Legale Rappresentante, di seguito anche "**Appaltatrice**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 295 del 22/02/2024 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, per l'affidamento della fornitura di n. 4 dispositivi di raffreddamento/riscaldamento per la circolazione extracorporea, in fabbisogno all' U.O.C. Cardiochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda ULSS n. 8 "**Berica**", per un periodo di 60 mesi, per un importo quinquennale totale posto a base d'asta pari a euro € 1.312.051,00 euro, IVA esclusa, e costi per la sicurezza pari a € 0;
- per il suddetto affidamento è stata espletata la gara CIG B08E8CDEC7, svoltasi sulla piattaforma telematica Sintel con ID 179972026;
- con Delibera n. 825 del 16/05/2024, la gara è stata aggiudicata alla società Spectrum Medical Europe S.r.l., come sopra identificata;
- l'Appaltatrice ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri (Garanzia fideiussoria n. PEBPRT670567 HSBC, emessa da Continental Europe Société anonyme in data 24/05/2024, per l'importo garantito di € 65.602,55, le polizze RCT e RCO di cui all'art. 24 del Capitolato d'Oneri (Certificate of Insurance emesso da Chubb European Group SE in data 29/01/2024), e la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all' Allegato1 del Capitolato d'Oneri, agli atti dell'UOS Gare;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire a regola d'arte la fornitura in acquisto di n. 4 unità di riscaldamento/raffreddamento senza acqua comprensiva di accessori e di materiale consumabile monouso, da destinare all'U.O.C. di Cardiochirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

La fornitura comprende:

- trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionanti e funzionali le apparecchiature di cui all'art. 4;
- installazione delle apparecchiature e di tutti gli accessori necessari al funzionamento;
- collaudo delle apparecchiature;
- attivazione e relativi test di accettazione dell'interfacciamento al sistema Informatico e verifica di tutti i flussi di rete previsti;
- materiale di consumo monouso di cui all'art. 4, per tutta la durata della fornitura;
- formazione/istruzione del personale addetto alle apparecchiature;
- garanzia full risk per 12 mesi, decorrenti dal collaudo con esito positivo;
- assistenza tecnica full risk, successiva al periodo di garanzia, per la durata di 48 mesi;
- ritiro di tutte le apparecchiature fornite, al termine del Contratto.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo ed avrà la durata di 60 mesi (5 anni).

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire la fornitura verso il pagamento dei seguenti corrispettivi:

A) ATTREZZATURE

a	b	c	d	e	f	g		h		
Quantità	Attrezzature oggetto di acquisto	Ditta produttrice	Codice prodotto indicato dal Fornitore	CND	RDM	Prezzo unitario di ciascun dispositivo, IVA esclusa euro		Aliquota IVA applicata	Importo totale	
4	Gruppi caldo/freddo	Spectrum Medical Limited	51-000063-00	Z12050280 - STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - ACCESSORI HARDWARE	1921834	80.000,00	Ottantamila/00	22%	320.000,00	trecentoventimila/00
2	Caricatori	Termotek GmbH	52-000052-00	/	/	20.000,00	Ventimila/00	22%	40.000,00	quattromilacinque/60
6	Tuby Frosty - 12,5mm bore x 2,5m Lg	Spectrum Medical Limited	52-000044-00	C030199 - DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ED ASSISTITA - ALTRI	2357761	667,60	Seicentosessantasette/60	22%	4.005,60	quattromilacinque/60

4	Tubi (carica)	Spectrum Medical Limited	52-000048-00	/	/	667,60	Seicentosessantasette/60	22%	2.670,4	trecentosessantaseimilaseicentosestasettantasei/00
Totale importo, IVA esclusa									366.676,00	trecentosessantaseimilaseicentosestasettantasei/00

B) MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA FULL RISKS (dal secondo anno contrattuale)

Canone annuo di manutenzione e assistenza tecnica full risk (dal secondo anno contrattuale)		Importo totale per quattro anni manutenzione e assistenza tecnica full risk (dal secondo anno contrattuale)		Aliquota IVA applicata
In cifre	In lettere	In cifre	In lettere	
39.475,00	trentanovemilaquattrocentosestasettantacinque/00	157.900,00	centocinquantasettemilanovecento/00	22%

C) CONSUMABILE MONOUSO, così composto (per anno n. 800 pezzi per lo scambiatore monouso lato paziente adulto + 700 pezzi per lo scambiatore monouso per la cardioplegia)

a	b	c	d	e	f	g	h		i	l	
Descrizione	Denominazione commerciale del prodotto	Codice prodotto	CND	RDM	Prezzo unitario	Fabbisogno annuale	Importo annuo (colonna f x colonna g)	totale	Aliquota IVA applicata	Importo quinquennale (colonna h x 5)	totale
Adult patient Heat Exchanger	QUANTUM PUREFLOW STANDAR HEAT EXCHANGER HIGH FLOW 3/8	HX55 V-S0	C030199 - DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPorea ED ASSISTITA - ALTRI	2506819	95,61	novantacinque/61	800	76.488,00	22%	382.440,00	trecentottantaduemilaquattrocentoquaranta/00
Adult Cardioplegia Heat Exchanger	QUANTUM PUREFLOW CARDIOPLEGIA HEAT EXCHANGER HIGH FLOW 1/4	HX32 V-C0	C030199 - DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPorea ED ASSISTITA - ALTRI	2510847	110,71	centodici/71	700	77.497,00	22%	387.485,00	trecentottantasettemilaquattrocentoottantacinque/00
HTF Kit - CoolFlow SM.03.DTX 1.5L	FLUID KIT-COOLFLOW SM.03.DTX HEAT TRANSFER FLUID	51-000089-00	C030180 - DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPorea	1922798	292,50	duecentonovantadue/50	12	3.510,00	22%	17.550,00	diciasettemilacinquecentocinquanta/00

	1.5L		ED ASSISTIT A ACCESSORI									
Totale Importo IVA ESCLUSA per voce B) Manutenzione e Assistenza tecnica dei dispositivi di raffreddamento/riscaldamento senza acqua + voce C) kit consumabile monouso, IVA esclusa										945.375,00	novecentoquarantacinquemilatrecentosettantacinque/00	

Totale fornitura: € 1.312.051,00 (euro un milione trecentododicimilacinquantuno/00), IVA esclusa.

Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza: € 0 (euro zero).

Le quantità di consumabile monouso sopra indicate si riferiscono ad un presunto fabbisogno, sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili. L'Appaltatrice dovrà fornire le quantità effettivamente richieste dalla Committente.

La formazione/istruzione del personale addetto alle apparecchiature è a carico dell'Appaltatrice.

I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posto a carico dell'Appaltatrice.

Art. 5 Quinto d'obbligo

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente potrà imporre all'Appaltatrice l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatrice non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto, ex art. 120, co. 9, D.Lgs 36/2023.

Art. 6 Prezzi ANAC e OPRVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblichino il prezzo di riferimento della fornitura oggetto del Contratto, l'Appaltatrice dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al **cinque per cento** dell'importo complessivo del Contratto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'**ottanta per cento** della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento.

La Parte che intende avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi dovrà inoltrare la motivata e documentata richiesta di revisione all'altra Parte tramite PEC, almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo.

Art. 8 Rinegoziazione

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la Parte svantaggiata che non abbia volontariamente

assunto il relativo rischio avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, che avverrà ai sensi dell'art. 120, co. 8, del D.Lgs 36/2023.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatrice potrà emettere fattura elettronica per la merce effettivamente consegnata e per servizi effettivamente resi, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.

Le fatture relative alle attrezzature verranno emesse dall'Appaltatrice dopo il collaudo avvenuto con esito positivo di tutte le componenti delle attrezzature.

Le fatture riguardanti il canone dell'assistenza tecnica (assistenza tecnica full risk successiva al periodo di garanzia di 12 mesi, da eseguire per la durata di 48 mesi) saranno emesse con cadenza semestrale posticipata.

Le fatture relative al materiale di consumo verranno emesse dall'Appaltatrice dopo la consegna di questo. L'Appaltatrice dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a Appaltatore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

Poiché la fornitura ha ad oggetto dispositivi medici, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatrice dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).

La mancata compilazione in fattura dei dati riguardanti i dispositivi medici comporterà per l'Appaltatrice la decadenza dal diritto di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.

La Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza della normativa vigente, nazionale e regionale, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

La Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà eseguire alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi di cui all'art. 4.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Appaltatrice

Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatrice cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatrice potrà sospendere la fornitura e le attività previste nel Contratto. In caso di sospensione non disposta dalla Committente, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di annullare il Contratto, ex art. 1456 c.c., salva l'applicazione delle penali.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e all'art. 21 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatrice dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 11 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatrice a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

Art. 12 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatrice per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatrice dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. E' fatto salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore..

Art. 13 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatrice degli obblighi contrattuali, la Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatrice dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatrice non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, sono fatti salvi l'applicazione delle penali e il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatrice, cu verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

Art. 14 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale semplice

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatrice con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatrice avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

La Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatrice con PEC o raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatrice avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatrice si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatrice medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>, pena la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 17 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatrice si impegna a riferire tempestivamente alla Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 18 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il Contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

Art. 19 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di aver letto l'informativa di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 20 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Alessandro Favaro, Dirigente Medico presso l' U.O.C. Cardiochirurgia di Vicenza, e-mail: alessandro.favaro@aulss8.veneto.it, telefono: 0444 75-2761, nominato con Delibera n. 825 del 16/05/2024.

Art. 21 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatrice, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 22 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per la Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 23 Modifiche del contratto

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica

Dott. Sandro Possamai

Spectrum Medical Europe S.r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Lorenzo Ghidoni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 12, 13, 14 a) e b), 15, 16, 17, 19 e 22 del Contratto.

Spectrum Medical Europe S.r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Lorenzo Ghidoni

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2F8F6287DB8C0B9C436EE85CC3890E53A1C8DEE3395EB3B6C768520CD61D3E0F

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Ghidoni Lorenzo
Firma in formato pdf: Ghidoni Lorenzo
Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0057202/24
Data Protocollo 29/05/2024
Oggetto CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 4 UNITÀ DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO SENZA ACQUA
COMPRESIVA DI ACCESSORI E DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA
DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA
Mittente SPECTRUM MEDICAL EUROPE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MIRANDOLA (MO)
UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.sivcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO ZI6YB-12839

PASSWORD bScCV

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

